

Comune di Vallanzengo (Biella)

**Modifica del Regolamento Edilizio Comunale Delibera C.C. n. 4 del 07.07.2014.**

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 in data 07.07.2014

Oggetto: Modifica del Regolamento Edilizio Comunale

Si rende noto

Che con D.C.C. n. 4 in data 07.07.2014 sono state apportate al Regolamento Edilizio Comunale le seguenti modifiche:

\* art. 27 bis aggiunta comma 17: comma 17 – Gli arredi da giardino sono elementi accessori finalizzati al godimento dello spazio privato aperto che, in virtù delle particolari caratteristiche costruttive e di ingombro realizzati nelle aree strettamente pertinenziali degli edifici principali, non costituiscono superficie coperta, superficie lorda di pavimento e volume, sono soggetti a comunicazione dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. e) del D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii., fatti salvi gli obblighi autorizzatori derivanti da vincoli di natura paesaggistica o idrogeologica.

Tali elementi comprendono:

- ricoveri attrezzi da giardino con struttura in legno, di superficie massima pari a mq. 4,00 con altezza massima di mt. 2,00;
- gazebo con struttura verticale in metallo o legno, aperti su tutti i lati, superficie massima non superiore a mq. 16,00, altezza massima al colmo non superiore a mt. 3,00 e copertura in tela, canniccio (non potranno avere funzione di ricovero o di deposito);
- pergolati con struttura composta da elementi verticali e orizzontali in metallo o legno, superficie massima non superiore a mq. 16,00, e altezza massima al colmo non superiore a mt. 3,00, idonei a sostenere in verde rampicante;
- barbecue in muratura di superficie massima non superiore a mq. 3,00 con altezza massima di mt. 2,00. Per i barbecue dotati di camino, la fuoriuscita dei fumi dovrà verificarsi a distanza non inferiore a mt. 6,00 da qualsiasi finestra del vicinato a quota uguale o superiore.

Ciascuno degli arredi sopra descritti può essere realizzato nel rispetto delle distanze di cui al Codice Civile; interventi in eccedenza saranno subordinati a titolo abilitativo edilizio;

- art. 31 aggiunta comma 5) – Ai sensi dell'art. 17 –quinquies co. 1 della Legge n. 134/2012 e s.m.i. , ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio, è obbligatorio, salvo diverse disposizioni di legge, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascun spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto , siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate dal presente Regolamento e/o dal vigente PRGC.

Il Responsabile del Servizio tecnico  
Giada Trocca